


## VADEMECUM OPERATIVO REGOLAMENTO UE N. 995/2010

### LE **10** DOMANDE E RISPOSTE CHIAVE SULLA DUE DILIGENCE NELLA FILIERA BOSCO-LEGNO-CARTA-ARREDO

Applicazione del nuovo Regolamento Europeo n. 995/2010 (Regolamento EUTR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.10.2010: "Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati"



3° edizione. luglio 2015 - Milano

FederlegnoArredo

Sede/Headoffice

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Tel +39 02 8060 41

Fax +39 02 8060 4392

C.F. 97228150153

[www.federlegnoarredo.it](http://www.federlegnoarredo.it)

MILANO • ROMA • BELGRADO • BRUXELLES • CHICAGO • LONDRA • MOSCA • SHANGHAI

**DOMANDA NUMERO 1:** (pagina 3)

IL LEGNO ED I PRODOTTI DA ESSO DERIVATI CHE LA MIA IMPRESA UTILIZZA NEL CICLO PRODUTTIVO (INDIPENDENTEMENTE DALLE QUANTITA': ANCHE UN SOLO METRO CUBO) SONO COINVOLTI NEL REGOLAMENTO N. 995/2010?

**DOMANDA NUMERO 2:** (pagina 5)

NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010 LA MIA IMPRESA È DA INQUADRARE COME "OPERATORE" ("OPERATOR") O COME "COMMERCIANTE" ("TRADER") ?

**DOMANDA NUMERO 3:** (pagina 6)

DA QUANDO SARA' OBBLIGATORIO IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010 ?

**DOMANDA NUMERO 4:** (pagina 7)

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010 ?

**DOMANDA NUMERO 5:** (pagina 8)

QUALI INFORMAZIONI RICHIEDE, IN SINTESI, LA DUE DILIGENCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

**DOMANDA NUMERO 6:** (pagina 10)

ESSENDO IO UN OPERATORE, COME DEVO APPLICARE LA DUE DILIGENCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

**DOMANDA NUMERO 7:** (pagina 11)

ESISTONO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO/MONITORAGGIO IN ITALIA?

**DOMANDA NUMERO 8:** (pagina 12)

CHE COSA PREVEDONO I CONTROLLI SULLA DUE DILIGENCE ?

**DOMANDA NUMERO 9:** (pagina 13)

SONO PREVISTE SANZIONI PER LA MANCATA APPLICAZIONE AL  
REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

**DOMANDA NUMERO 10:** (pagina 14)

FEDERLEGNOARREDO COME AIUTA LE IMPRESE ASSOCIATE AD  
IMPLEMENTARE IL REGOLAMENTO N. 995/2010 ?

**AUTORI:** (pagina 15)

### DOMANDA NUMERO 1:

IL LEGNO ED I PRODOTTI DA ESSO DERIVATI CHE LA MIA IMPRESA UTILIZZA NEL CICLO PRODUTTIVO (INDIPENDENTEMENTE DALLE QUANTITA': ANCHE UN SOLO METRO CUBO) SONO COINVOLTI NEL REGOLAMENTO N. 995/2010?

LA MIA IMPRESA UTILIZZA NEL PROPRIO CICLO PRODUTTIVO (anche sola commercializzazione) UNO O PIÙ DEI SEGUENTI PRODOTTI DI LEGNO?		
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili	Sì	NO
4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato	Sì	NO
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili	Sì	NO
4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Sì	NO
4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Sì	NO
4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa	Sì	NO
4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	Sì	NO
4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine	Sì	NO
4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile	Sì	NO

44130000 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati	Sì	NO
441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	Sì	NO
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno	Sì	NO
44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	Sì	NO
4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa	Sì	NO
Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)	Sì	NO
940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno	Sì	NO
94060020 Costruzioni prefabbricate.	Sì	NO

**SE ALMENO UNA RISPOSTA È SÌ, ALLORA LA TUA IMPRESA È SOGGETTA  
AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO N. 995/2010.**

**Sono ESCLUSI dal Regolamento UE n. 995/2010:**

- Legno e prodotti da esso derivati accompagnati da licenze CITES o FLEGT sono considerati automaticamente conformi al Regolamento EUTR
- Legno e prodotti da esso derivati "usati" (ad esempio carta riciclata o pannelli di truciolare prodotti con il 100% di legno riciclato);

- Prodotti in legno e da esso derivati che hanno “completato il loro ciclo di vita”;
- Prodotti in legno e da esso derivati “smaltiti come rifiuti”;
- Tutti i prodotti di legno non inclusi nell’Allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010.

## DOMANDA NUMERO 2

NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010 LA MIA IMPRESA È DA INQUADRARE COME “OPERATORE” (“OPERATOR”) O COME “COMMERCIANTE” (“TRADER”) ?

- «Operatore» (Operator): una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati». E’ il soggetto che immette per primo sul mercato dell’Unione Europea il legno e i prodotti in legno da esso derivati. L’operatore è, quindi, il soggetto maggiormente coinvolto dall’applicazione del Regolamento.
- «Commerciante» (Trader): una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno (cioè dei paesi dell’Unione Europea), legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri» (ovvero dall’“Operatore”).

### L’IMPRESA SI INQUADRA COME:

- **OPERATORE:** SE È IL SOGGETTO CHE IMMETTE PER PRIMO
- **COMMERCIANTE:** SE È IL SOGGETTO CHE VENDE/ACQUISTA PRODOTTI GIÀ IMMESSI PRECEDENTEMENTE DA ALTRI

### DOMANDA NUMERO 3

DA QUANDO E' OBBLIGATORIO IL REGOLAMENTO EUROPEO  
N. 995/2010 ?

E' entrato in vigore il **3 marzo 2013** ed è applicabile in tutti i 28 Paesi europei dell'UE (Italia compresa).

**3 MARZO 2013**

#### DOMANDA NUMERO 4

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

**TRE** sono gli obblighi principali:

1. [divieto di immissione sul mercato UE](#) di legname tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati;
2. per le imprese che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti del legno obbligo di [adozione di «un sistema di dovuta diligenza \(Due Diligence\)»](#). Queste imprese sono definite “Operatori” all’interno del Regolamento n. 995/2010;
3. per le imprese degli anelli successivi all’ “Operatore” della filiera legno obbligo di [garantire la tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati](#). Queste imprese sono definite come “Commercianti”.

**GLI OPERATORI DEVONO APPLICARE UN SISTEMA DI DUE DILIGENCE CONTINUAMENTE AGGIORNATO, COMPRENSIVO DEL MANTENIMENTO - PER 5 ANNI - DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTUATA.**

**I COMMERCANTI DEVONO TENERE SU UN REGISTRO LA TRACCIABILITÀ’, “A MONTE ED A VALLE”, DEI FORNITORI E DEI CLIENTI, PER 5 ANNI.**

## DOMANDA NUMERO 5

QUALI INFORMAZIONI RICHIEDE, IN SINTESI, LA DUE DILIGENCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

In pratica, le imprese (operatori) dovranno sempre essere in grado di fornire ed inserire nella loro organizzazione quanto segue:

1. informazioni sull'approvvigionamento (**Accesso alle informazioni**), che permettano di poter accedere ai dati relativi a:
  - descrizione del prodotto e specie forestale/i;
  - paese in cui è stata effettuata la raccolta/taglio del legname;
  - quantità di materiale;
  - nominativo ed indirizzo del fornitore;
  - nominativo ed indirizzo del cliente;
  - documenti attestanti la conformità alla la legislazione applicabile (normativa forestale vigente nel paese in cui viene effettuato il taglio del legname).
  
2. **Procedure di valutazione del rischio** necessarie a valutare:
  - la conformità alla normativa forestale vigente (es: certificazioni forestali come PEFC, FSC, verifiche sulla legalità come OLB, ecc.);
  - la presenza di taglio illegale di specie forestali;
  - la presenza di rischio di taglio illegale nel Paese, tenendo conto anche della presenza di conflitti armati;
  - l'eventuale presenza di sanzioni internazionali sul legno (esempio: sanzioni Consiglio Unione Europea o ONU);
  - la complessità della Supply Chain (catena di custodia).

3. **Procedure di riduzione del rischio** (SE RISCHIO NON TRASCURABILE):

- da realizzarsi attraverso misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate ad un'efficace diminuzione del rischio e che possono includere: informazioni aggiuntive e/o controlli da parte di enti terzi indipendenti nel luogo di origine, fino alla scelta ultima di rinuncia all'acquisto del carico di legno o prodotti da esso derivati.

**LE IMPRESE (OPERATORI), PRIMA DELL'ACQUISTO  
DI LEGNAME O DI PRODOTTI DA ESSO DERIVATI, SONO TENUTE A :**

- **ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**
- **PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- **PROCEDURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO**

## DOMANDA NUMERO 6

ESSENDO IO UN OPERATORE, COME DEVO APPLICARE LA DUE DILIGENCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

Ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea designa una o più "Autorità Competenti" per l'applicazione del presente regolamento, comunicandone i relativi nominativi ed i recapiti alla DG Ambiente della Commissione Europea. Per l'Italia, l'Autorità Competente è il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) che si avvale, per l'attività di controllo, del Corpo Forestale dello Stato.

Un sistema di «Due Diligence», realizzato in conformità al Regolamento Europeo n. 995/2010, potrà essere:

- o messo a punto ed implementato ed "aggiornato" **dalla singola impresa** ("Operatore")
- o oppure, in alternativa, sviluppato e monitorato **da un soggetto, riconosciuto dall'Unione Europea, denominato «Organismo di Controllo»** (o anche «Organismo di Monitoraggio») ovvero un ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza per conto delle imprese ("operatori").

### **APPLICAZIONE REGOLAMENTO UE N. 995:**

- **COME SINGOLA IMPRESA**
- **ATTRAVERSO UN "ORGANISMO DI CONTROLLO"**

**IL CONSIGLIO È QUELLO DI ADERIRE AD UN "ORGANISMO DI CONTROLLO" CHE FACILITA TUTTA L'OPERAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO EU N. 995/2010.**

## DOMANDA NUMERO 7

ESISTONO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO IN ITALIA ?

L'elenco degli Organismi di Controllo riconosciuti dalla Commissione Europea con il relativo ambito geografico di riferimento è presente sul sito della commissione al seguente link:  
<http://ec.europa.eu/environment/forests/mos.htm>

Il 19 agosto 2013 Conlegno è stato ufficialmente riconosciuto - PRIMO IN ITALIA E IN EUROPA - dalla Commissione europea DG Ambiente come "Monitoring Organisation" (MO) ai sensi dell'art.8 del Regolamento UE n. 995/2010. In quanto tale a Conlegno spetta il compito di:

- a) mantenere e valutare periodicamente il proprio "Sistema di Due Diligence", conferendo agli Operatori il diritto di usarlo;
- b) verificare l'uso corretto del proprio "Sistema di Due Diligence" da parte di tali Operatori;
- c) compiere gli opportuni interventi qualora un Operatore non usi adeguatamente il proprio "Sistema di Due Diligence", informando, fra l'altro, l'Autorità Competente in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell'operatore.

**CONLEGNO ([WWW.CONLEGNO.ORG](http://www.conlegno.org)) È OPERATIVO DA OLTRE 2 ANNI IN ITALIA CON UN PROPRIO SISTEMA DI DUE DILIGENCE**

**HA ATTIVATO UN "CENTRO DI INFORMAZIONE DEL LEGNO" IN GRADO DI FORNIRE INDICAZIONI SPECIALISTICHE SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE DI TUTTE LE AREE DEL MONDO. IL CENTRO DI INFORMAZIONE OPERA ATTRAVERSO UN ACCORDO CON LA RETE TRAFFIC DI WWF ITALIA, NONCHÉ LA RETE DEGLI ISPETTORI FORESTALI DI SOCIETÀ' DI ISPEZIONI INTERNAZIONALI.**

**CONLEGNO HA INOLTRE RESO OPERATIVO UN PORTALE DENOMINATO "LEGNOKWEB" ALL'INTERNO DEL QUALE L'OPERATORE PUÒ ACCEDERE A TUTTE LE FUNZIONALITÀ OPERATIVE UTILI AD EFFETTUARE LA PROPRIA "DUE DILIGENCE" SEGUENDO UN PROCESSO PRESTABILITO E GARANTITO AL TERMINE DEL QUALE È POSSIBILE E ARCHIVIARE UN REPORT PER CIASCUNA FILIERA ANALIZZATA.**

**CONLEGNO È PROMOSSO DALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:  
FEDERLEGNOARREDO, CNA PRODUZIONE LEGNO,  
CONFARTIGIANATO LEGNO ARREDO, UNITAL CONFAPI,  
ASSOCARTA.**

## DOMANDA NUMERO 8

CHE COSA PREVEDONO I CONTROLLI SULLA DUE DILIGENCE?

I controlli come previsto nel Regolamento UE n. 995/2010 devono prevedere:

- A. l'esame del sistema di dovuta diligenza, comprese le **procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi**;
- B. l'esame della **documentazione e dei registri atti** a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;
- C. **controlli a campione**, comprese verifiche in loco.

**IL SISTEMA DI DUE DILIGENCE DI CONLEGNO SPECIFICA IN MODO DETTAGLIATO LA TIPOLOGIA DI CONTROLLI CHE GLI ENTI TERZI DEVONO EFFETTUARE PER VALUTARE LA CONFORMITA' DEL SISTEMA DI DUE DILIGENCE AZIENDALE (WWW.CONLEGNO.ORG).**

## DOMANDA NUMERO 9

SONO PREVISTE SANZIONI PER LA MANCATA APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

Ogni Stato membro dell'Unione Europea dovrà sviluppare una serie di norme da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento EUTR n. 995/2010. Tali sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'art. 19 del Regolamento EUTR prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori:

1. **sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione.** Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
2. **sequestro del legno o dei prodotti derivati;**
3. immediata **sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale.**

**IL 25 DICEMBRE 2014 È ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 2014, N. 178 CHE ALL'ART. 6 DETERMINA LE SANZIONI DA IRROGARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI FLEGT ED EUTR. LE SANZIONI POSSONO ESSERE, A SECONDA DEI CASI, AMMINISTRATIVE E/O PENALI FINO AD 1.000.000 DI EURO E 1 ANNO DI ARRESTO.**

## DOMANDA NUMERO 10

FEDERLEGNOARREDO COME AIUTA LE IMPRESE ASSOCIATE AD IMPLEMENTARE IL REGOLAMENTO N. 995/2010 ?

**FederlegnoArredo** è impegnata **sin dal 2010** a diffondere informazioni sul tema della Due Diligence ed ha sviluppato un proprio know how specifico su questa procedura.

Sui sito web [www.federlegnoarredo.it](http://www.federlegnoarredo.it) alla sezione Servizi ha predisposto **una specifica area in cui trovare informazioni dettagliate sull'argomento** (la prima circolare di FederlegnoArredo sul tema risale ad inizio 2011)

In quest'ottica, ha deciso di sviluppare una **task force operativa di esperti per fornire a tutte le imprese Associate**, fin da subito, un servizio di informazione, di approfondimento e di supporto, per permettere alle stesse aziende di rispondere ai requisiti del Regolamento EUTR.

**CONSULENZA ALLE IMPRESE ASSOCIATE TRAMITE UNO SPECIFICO TEAM DI ESPERTI SPECIALIZZATO IN DUE DILIGENCE.**

**SE SEI UN OPERATORE O UN COMMERCIANTE?**

**CONTATTACI SUBITO**

**SEGRETERIA OPERATIVA DUE DILIGENCE - CHIARA DELLEA:**

**TEL. 02-80604595;**

**E-MAIL 1: [CHIARA.DELLEA@FEDERLEGNOARREDO.IT](mailto:CHIARA.DELLEA@FEDERLEGNOARREDO.IT)**

**E-MAIL 2: [FEDECOMLEGNO@FEDERLEGNOARREDO.IT](mailto:FEDECOMLEGNO@FEDERLEGNOARREDO.IT)**

## Autori

<b>SEBASTIANO CERULLO</b>	-	<b>AREA LEGNO FEDERLEGNOARREDO</b>
<b>CRISTIANO CLERICI</b>	-	<b>AREA TECNICA LEGNOK CONLEGNO</b>
<b>DOMENICO CORRADETTI</b>	-	<b>ASSOIMBALLAGGI DI FEDERLEGNOARREDO</b>
<b>STEFANO DEZZUTTO</b>	-	<b>FEDECOMLEGNO DI FEDERLEGNOARREDO</b>
<b>GIUSEPPE FRAGNELLI</b>	-	<b>UFFICIO TECNICO AREA LEGNO</b>
<b>CLAUDIO GARRONE</b>	-	<b>UFFICIO FORESTALE FEDERLEGNOARREDO</b>
<b>DAVIDE PARADISO</b>	-	<b>AREA TECNICA LEGNOK CONLEGNO</b>

Si ringrazia **Conlegno** per la collaborazione alla redazione del presente documento.